STATUTO
della Società scientifica italiana di Didattica della Filosofia (SsiDiF)

ART. 1 – Costituzione dell'Associazione

È costituita l'Associazione disciplinare di diritto privato senza scopo di lucro **Società scientifica italiana di Didattica della Filosofia** – **SsiDiF**. L'Associazione ha sede legale presso la sede universitaria del Presidente in carica.

ART. 2 – Finalità e scopi dell'Associazione

L'Associazione intende favorire la collaborazione tra

- docenti universitari titolari di insegnamenti di Didattica della filosofia e
- docenti in ambito universitario o scolastico e studiosi impegnati nella ricerca relativa alla didattica della filosofia.

Pertanto, si propone le seguenti finalità:

1. promuovere e sostenere, nelle istituzioni universitarie, negli Enti Pubblici di Ricerca e in tutte le sedi opportune, lo studio, la ricerca e la formazione nel campo della Didattica della filosofia;
2. promuovere e sostenere la didattica della filosofia in particolare nell'ambito universitario, post-universitario e scolastico, e in generale in ogni sede in cui essa è coinvolta/tematizzata;
3. favorire la comunicazione scientifica inerente alla didattica della filosofia promuovendo e sostenendo varie forme di collaborazione tra le molteplici istituzioni, nazionali ed internazionali, tra cui l'organizzazione di congressi e incontri.
4. porsi come interlocutore nei confronti di tutte le istituzioni competenti per quanto attiene gli ordinamenti didattici e la ricerca nella didattica della filosofia e a difesa dei valori e degli interessi degli studiosi e dei docenti impegnati in essa.

Di conseguenza, allo scopo di promuovere lo studio, la ricerca e la formazione inerente alla didattica della filosofia, l'Associazione è impegnata in quanto segue:

1. crea e coordina una rete di ricercatori e di docenti impegnati nella didattica della filosofia;
2. favorisce gli incontri tra gli studiosi dell'ambito;
3. stimola scambi scientifico-culturali e organizza, anche in collaborazione con altri enti e associazioni, riunioni, seminari, convegni, pubblicazioni e ogni altra iniziativa atta a promuovere l'insegnamento della filosofia;
4. cura, direttamente ed indirettamente, la comunicazione delle sue attività e la diffusione dei risultati delle ricerche svolte dai soci, nonché degli atti dei convegni e incontri;
5. coopera con altre istituzioni, nazionali e internazionali e con le altre associazioni filosofiche, italiane e straniere, per il perseguimento di obiettivi comuni;
6. promuove lo studio delle metodologie di insegnamento proprie della filosofia;
7. valorizza la dimensione formativa della conoscenza filosofica in ogni ordine e grado della scuola italiana;
8. organizza e promuove attività di formazione e aggiornamento iniziali e in servizio per gli insegnanti di filosofia;

9. diffonde e promuove le metodologie per la didattica della filosofia anche attraverso l'uso delle tecnologie telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa;
10. promuove i rapporti con gli organismi e le istituzioni locali;
11. salvaguarda e promuove il pluralismo della ricerca.

ART. 3 – Risorse economiche

Le risorse dell'Associazione sono costituite da sottoscrizioni dei suoi membri, eventuali proventi derivanti dalla sua attività, contratti e donazioni.

ART. 4 – Soci

I Soci dell'Associazione si distinguono in **fondatori**, **ordinari, onorari**.
- Sono soci **fondatori** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della SsiDiF.
- Possono essere iscritti come **soci ordinari** i docenti universitari titolari di insegnamenti di Didattica della filosofia, docenti in ambito universitario o scolastico e studiosi impegnati nella ricerca relativa alla didattica della filosofia.
- Può essere nominato **socio onorario**, su proposta del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea (cfr. Art. 5-7), chi abbia apportato contributi di alto livello allo studio della didattica della filosofia.

L'elettorato attivo e passivo dell'Associazione è costituito da tutti i soci.
Le candidature alla qualità di **socio ordinario** devono essere inviate al Segretario dell'Associazione e vengono accolte se positivamente valutate dal Consiglio Direttivo (cfr. Art. 7).
Hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione i soci in regola con il pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

ART. 5 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Vicepresidenti
- il Segretario
- il Tesoriere

ART. 6 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale ordinaria è convocata in presenza o in forma telematica
- dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da uno dei Vicepresidenti
- almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico annuale,
- e in occasione del rinnovo del nuovo Consiglio direttivo;
- oppure quando un quinto dei soci lo richiede.

La convocazione è effettuata, con preavviso di almeno 30 giorni dalla data fissata, mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato da ogni socio all'Associazione. L'ordine del giorno deve essere comunicato ai soci almeno 5 giorni prima della data fissata, salvo integrazioni successive, anche tramite e-mail.
L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di altri due soci.
L'Assemblea straordinaria è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci per deliberare sulle modifiche allo Statuto o all'eventuale regolamento e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da uno dei due Vicepresidenti, delibera:
1. di norma, a voto palese e con la maggioranza semplice dei soci presenti;
2. a voto segreto e con la maggioranza semplice dei Soci presenti per la nomina del Consiglio Direttivo;
3. a voto segreto e a maggioranza assoluta dei Soci presenti, per lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che può avere luogo quando sia trascorsa almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

ART. 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri, votati dall'Assemblea, di cui 7 strutturati nell'università e 4 espressione di altre istituzioni educative. Come norma transitoria, all'atto della fondazione dell'Associazione, il Consiglio direttivo è composto di diritto dai soci fondatori. Tale consiglio gestisce transitoriamente l'avvio dell'attività dell'Associazione e convoca la prima Assemblea elettorale.
In aggiunta, per favorire una continuità nella vita dell'Associazione, i Presidenti uscenti sono di diritto membri del Consiglio Direttivo, come membri sovrannumerari, per la durata del Consiglio successivo al proprio mandato.
I membri eletti del Consiglio sono nominati a scrutinio segreto dall'Assemblea tra i propri soci; ogni socio ha diritto ad esprimere cinque preferenze. In caso di parità si procede al ballottaggio.
I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni.
Nel caso uno dei Consiglieri venga meno per qualsiasi causa durante il mandato, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione. La sostituzione deve essere ratificata nella riunione immediatamente successiva dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvo quanto espressamente demandato dal presente Statuto all'Assemblea dei soci e al Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due Vicepresidenti ed è validamente costituito con l'intervento di almeno la metà dei suoi membri e purché uno di essi sia il Presidente o uno dei Vicepresidenti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi membri. Può riunirsi anche in forma telematica.
La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante posta elettronica almeno due settimane prima della data della riunione o, in caso di urgenza, con preavviso di quarantotto ore.
Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la partecipazione al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

È compito del Consiglio decidere annualmente la quota associativa.
All'atto della fondazione dell'Associazione è istituito un consiglio direttivo provvisorio/pro tempore, composto di diritto dai soci fondatori, che gestisce transitoriamente l'avvio dell'attività dell'Associazione e convoca la prima assemblea elettorale.

ART. 8 – Il Presidente

Il Presidente è un professore universitario, nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto e può essere rieletto soltanto una volta. Ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 9 – I Vicepresidenti

I Vicepresidenti sono due soci ricercatori: un professore universitario e un docente di scuola o comunque un socio non strutturato nell'Università.
Sono nominati dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti e svolgono le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, su esplicita delega del Presidente

ART. 10 – Il Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, tiene l'elenco dei Soci e redige il verbale delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti ed ha il compito della gestione amministrativa dell'Associazione secondo le decisioni prese dal Consiglio Direttivo.

ART. 12 – Durata dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'ente verrà devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.